

SCHEMA DI
REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di CC. N____ del____

Indice generale

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Gettito dell'imposta.....	2
Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento.....	3
Articolo 5 - Misura dell'imposta.....	3
Articolo 6 - Esenzioni.....	3
Articolo 7 - Pagamento dell'Imposta.....	4
Articolo 8 - Obblighi del Responsabile del Pagamento dell'Imposta.....	4
Articolo 9 - Controllo e accertamento dell'imposta.....	5
Articolo 10 - Sanzioni.....	5
Articolo 11 - Interessi.....	6
Articolo 12 - Riscossione coattiva.....	6
Articolo 13 - Rimborsi.....	6
Articolo 14 - Contenzioso.....	6
Articolo 15 - Nomina funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.....	6
Articolo 16 - Entrata in vigore.....	6
Articolo 17 - Norma transitoria.....	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23 come modificato dall'art. 180 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, il responsabile del pagamento dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il regolamento disciplina anche le modalità di riscossione, dichiarazione e controllo dell'imposta.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta - determinata nella misura stabilita dai successivi articoli - è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale di Capannori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Per strutture ricettive si intendono:
 1. tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come definite dalla Legge Regionale della Toscana 31.12.2024 n° 61 (Testo unico del turismo).
 2. Le locazioni turistiche come disciplinate dall'art.53 dell'All.1 al D.lgs 79/2011, dall'art. 4 Legge 21 giugno 2017 n. 96 e dalla Legge Regionale citata.
 3. negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
3. L'imposta si applica per ciascun pernottamento di persone non residenti nel Comune di Capannori.

Articolo 3 - Gettito dell'imposta

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4 comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, il gettito dell'imposta è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante il finanziamento e la realizzazione di progetti di:
 - a) promozione turistica e commerciale, anche attraverso investimenti, iniziative ed eventi culturali;
 - b) controllo e contrasto dell'abusivismo e dell'evasione ed elusione fiscale connesso alle attività ricettive;
 - c) riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi;
 - d) servizi, progetti ed attività di promozione e marketing territoriale.
2. Le priorità verso cui indirizzare il gettito dell'imposta saranno indicate, annualmente, dall'Amministrazione Comunale che a tal fine potrà sottoporle al tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria dei settori del turismo e dell'agricoltura.

3. È comunque facoltà dell'Amministrazione, al fine di una migliore gestione del tributo, proporre e/o promuovere annualmente incontri e consultazioni con le associazioni di categoria presenti sul territorio, con le imprese e i professionisti del settore e/o con altri soggetti portatori di interessi diffusi sulle tematiche in oggetto.
4. Tali funzioni potranno essere esercitate anche da articolazioni comunali della consulta della comunità d'ambito od altre modalità di consulte e/o panel territoriali che l'Amministrazione, d'intesa con la associazioni di categoria, intenda attivare.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento

1. Sono soggetti passivi le persone non residenti nel Comune di Capannori che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, come definite al precedente art. 2. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura potrà essere definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".
2. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n° 267/2000. Le suddette misure rimangono in vigore fino ad una loro diversa determinazione da parte della Giunta stessa.

Articolo 6 – Esenzioni

1. L'imposta non è dovuta per i pernottamenti da parte dei soggetti di seguito indicati:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unità;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) coloro che soggiornano nel territorio del Comune di Capannori per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio dell'ambito, ed un accompagnatore per paziente;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti e gli accompagnatori associati ai portatori di handicap;
 - f) i militari e gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nazionale e regionale che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza

conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

- h) studenti regolarmente iscritti a Corsi universitari, di Conservatorio, di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, Istruzione Superiore, Corsi di Formazione Professionale, in Istituti ubicati nel territorio comunale, a condizione che il soggiorno superi i tre pernottamenti continuativi.
 - i) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - j) le persone ospitate dalle strutture ricettive su richiesta dell'Amministrazione comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino o per emergenze climatiche o sanitarie.
2. L'esclusione deve risultare da idonea documentazione, predisposta su supporto cartaceo o informatico dal soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e da questi conservata ai fini della dichiarazione annuale e dei successivi controlli.

Articolo 7 – Pagamento dell'Imposta

1. Il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggiornante è effettuato unitamente al pagamento del corrispettivo per il soggiorno e contestualmente quietanzato dal titolare della struttura.
2. Se il soggiornante rifiuta di pagare la quota corrispondente all'imposta, è fatto obbligo al medesimo di rilasciare apposita dichiarazione contenente tutte le indicazioni utili all'esercizio del diritto di rivalsa. Il pagamento può essere effettuato anche tramite modalità telematiche.
3. In caso di ulteriore rifiuto a rilasciare predetta dichiarazione, il titolare della struttura provvederà a segnalare la situazione all'Ufficio Imposta di Soggiorno per le conseguenti azioni connesse al mancato adempimento da parte del soggiornante.
4. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per il titolare della struttura di versare l'imposta, secondo quanto disposto dall'art. 180 comma 3 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.
5. Il responsabile del pagamento è tenuto a riversare l'imposta riscossa al Comune anche in caso di mancato versamento da parte del soggiornante.

Articolo 8 - Obblighi del Responsabile del Pagamento dell'Imposta

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 4 è tenuto a:
 - a) registrare le proprie strutture in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura).
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online;
 - c) effettuare il versamento al Comune di Capannori dell'imposta di soggiorno con cadenza trimestrale, mediante le modalità consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione trimestrale delle presenze. La comunicazione trimestrale delle presenze può essere presentata mediante il

portale telematico dedicato all'Imposta di soggiorno, o comunque su modello messo a disposizione e disponibile sul portale istituzionale del Comune e deve contenere:

1. il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre;
2. il numero e le tipologie delle esenzioni intervenute nel periodo;
3. le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel trimestre;
4. eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione.

La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili. La comunicazione e il versamento vengono effettuati entro il 15° giorno dalla scadenza del trimestre.

- d) predisporre e conservare la documentazione prevista all'art.6;
- e) raccogliere e gestire le dichiarazioni di cui all'art. 7;
- f) presentare al Comune il conto della gestione, ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il documento contabile deve essere redatto sull'apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n.194/1996 (Modello 21) e trasmesso entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, preferibilmente in via telematica tramite il portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
- g) trasmettere - per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale cumulativa prevista dalle normative vigenti (Modello 22), esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, su modello appositamente approvato con decreto ministeriale.

Articolo 9 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, sia massivi, sia puntuali, anche con criteri di verifica a campione.
2. Nell'espletamento delle funzioni di controllo possono essere acquisiti atti e documenti inerenti i contenuti della dichiarazione e/o relativi ai versamenti dell'imposta effettuati.
3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
4. Il controllo può essere effettuato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Il tardivo o parziale versamento dell'imposta è sanzionato con irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 471. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 472.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto

legislativo 18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689. Resta ferma la responsabilità penale ai sensi dell'art. 314 c.p. nei casi di appropriazione indebita di somme riscosse e non riversate al Comune.”

Articolo 11 – Interessi

1. Sulle somme parzialmente versate o versate tardivamente si applicano gli interessi pari al tasso legale vigente nella misura stabilita dall'art. 9 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 del 17/12/2024.
2. Interessi nella stessa misura spettano nei casi di rimborso di cui comma 2 del successivo art. 13.

Articolo 12 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa e i regolamenti comunali vigenti.

Articolo 13 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.
3. Il rimborso è disposto con determina del responsabile dei Tributi, previa verifica della documentazione.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Per le controversie relative all'imposta di soggiorno è competente la giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 546/1992.
2. La competenza sulle controversie concernenti l'imposta di soggiorno è stabilita dalle leggi disciplinanti l'adozione dei provvedimenti sanzionatori

Articolo 15 – Nomina funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alla stessa.

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'art. 13 del D.L n. 201/2011 e s.m.i..

Articolo 17 – Norma transitoria

1. Per il solo anno 2026, la prima scadenza di cui all'art 8 lettera c) è fissata alla data del 30 giugno 2026, anche se non coincidente con la durata di un trimestre dall'entrata in vigore del presente regolamento.